

di CTU contabile che fin d'ora si invocacon reclamo del 13/06/2017 l'istante denunciava quanto esposto senza avere alcun riscontro è diritto dell'istante ottenere la restituzione della somma di €. 367,49, ossia la differenza tra quanto versato e quanto avrebbe dovuto versare in virtù dell'avvenuta estinzione anticipata, nonché la restituzione delle somme versate in eccesso a titolo di interessi calcolati in base ad un tasso illegittimo, il tutto nei limiti di €1032,00...”;

Tanto premesso, il deducente concludeva per l'accoglimento della domanda e l'accertamento della condotta illecita ed illegittima di [redacted] (già [redacted]) - quale conferitaria del ramo d'azienda della [redacted] italiana di [redacted] - in persona del legale rappresentante p.t., per inadempimento contrattuale..condannare la [redacted] (già [redacted]) quale conferitaria del ramo d'azienda della Succursale italiana di [redacted] in persona del legale rappresentante p. t., alla restituzione della somma di €. 367,49, ossia la differenza tra quanto versato e quanto avrebbe dovuto versare in virtù dell'avvenuta estinzione anticipata, nonché la restituzione delle somme versate in eccesso a titolo di interessi calcolati in base ad un tasso illegittimo, il tutto nei limiti di €1032,00. Con vittoria di spese, diritti ed onorario di giudizio ed attribuzione al procuratore antifiscale.

La [redacted] (già [redacted]) - quale conferitaria del ramo d'azienda della Succursale italiana di [redacted], in persona del legale rappresentante p.t., si costituiva, depositando comparsa di costituzione e risposta, alla quale si riportava insistendo per il rigetto della domanda.

Acquisita idonea documentazione, e precisate le conclusioni, la causa all'udienza del 23.09.2019, veniva riservata a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va dichiarata la proponibilità della domanda .

Sulla scorta della documentazione prodotta da parte attrice devono ritenersi provate la sua legittimazione attiva, nonché quella passiva a subire l'azione. Correttamente è stata individuata la competenza, per valore, materia e territorio di questo ufficio.

La domanda, nel merito, risulta essere infondata e per questo va rigettata.

La Banca convenuta, invero, ha rispettato tutto quanto sancito e codificato nelle condizioni contrattuali liberamente sottoscritte dall'attore.

A tal uopo, preliminarmente, si ritiene che nel caso di specie non possa invocarsi l'applicabilità del Codice dei Consumatori.

Gli allegati in atti confortano l'idea che l'istante non abbia sottoscritto il contratto nella qualità di consumatore, giacché oltre a fornire il proprio codice fiscale ha, altresì, indicato la propria partita Iva.

Tanto è dato leggere nel contratto di finanziamento nella casella immediatamente seguente quella indicante i dati del primo richiedente, con ciò facendosi presumere che la richiesta dell'autoveicolo sia avvenuta per un uso promiscuo con il conseguente beneficio riguardo ai connessi oneri fiscali.

La Suprema Corte, interrogata sull'argomento, ha più volte ribadito che perché ricorra la figura del professionista non è necessario che il contratto sia posto in essere necessariamente ed esclusivamente nell'esercizio della propria attività d'impresa o della professione, essendo sufficiente che esso venga posto in essere per uno scopo connesso all'esercizio di tale attività e/o professione (Cass. Sez. terza, sent. N° 13377 del 08/06/2007).

Gli Ermellini più volte sono ritornati sulla definizione di consumatore (Cass. Civ. Terza Sez. ordinanza n° 22810 del 26/09/2018) di cui all'art. 3, lett. a), cod. cons.

In via preliminare, occorre chiarire che questa disposizione offre una definizione di carattere generale di "consumatore", ma non universale, tanto che se ne trovano di differenti sia all'interno dello stesso codice del

consumo (cfr. ad esempio, l'art. 18, lett. a), cod. cons., che pure reca una definizione nel contenuto sostanzialmente analoga), sia all'interno di leggi diverse (cfr. l'art. 6, comma 2°, lett. b), l. 27 gennaio 2012, n. 3, in tema di composizione della crisi da sovraindebitamento: v. per un'analisi e un confronto C. Cracolici, A. Curletti, *La nozione di consumatore tra il Codice del Consumo e la Legge n.3 del 2012*, in *Contr.*, 2018, p. 81 ss.), sia in strumenti di diritto derivato dell'Unione europea direttamente applicabili nel nostro ordinamento (cfr., ad es., l'art. 3, n. 18] Reg. 178/2002/CE "consumatore finale") (sul punto, v. G. De Cristofaro, *La nozione di «consumatore o utente» (lett. a). Sub art. 3 cod. cons.*, in Id. e A. Zaccaria [a cura di], *Commentario breve al diritto dei consumatori*, Padova, 2013, 2° ed., p. 66 ss.).

Tanto premesso in linea generale, concentrando ora l'attenzione sul ragionamento sviluppato dalla Suprema Corte intorno alla definizione di consumatore qui in rilievo, si può osservare che sono due gli aspetti fondamentali su cui insistono i giudici di legittimità, al fine di negare nello specifico caso di specie, la qualifica di "consumatore".

La Cassazione, per un primo verso, conferma il prevalente orientamento giurisprudenziale restrittivo secondo cui non può essere considerato un atto del consumatore quello che, pur non rientrando tecnicamente nell'attività professionale svolta, sia ad essa comunque legata da un «nesso funzionale». La Corte richiama all'uopo alcuni precedenti conformi, tra i quali alcuni vertono proprio in fattispecie di negozi conclusi dal professionista (cfr., in particolare, il precedente Cass. civ., Sez. III, 23 maggio 2006, n. 11933 e, in relazione all'ipotesi in cui l'avvocato si abbona a riviste giuridiche o acquista programmi informatici gestionali per lo studio legale, Cass. civ., Sez. VI-2, ord. 31 luglio 2014, n. 17466; più in generale, esprimono l'orientamento restrittivo adottato dalla sentenza in commento le richiamate Cass. civ., Sez. VI-1, ord. 23 settembre 2013, n. 21763; Cass. civ., Sez. III, 23 febbraio 2007, n. 4208; Cass. civ., Sez. III, ord. 9 novembre 2006, n. 23892 e Cass. civ., Sez. III, ord. 13 giugno 2006, n. 13643; sul punto v. G. Chinè, *Sub art. 3 cod. cons.*, in V. Cuffaro (a cura di), *Codice del consumo*, cit., p. 21-22).

Per un secondo verso, viene chiarito che non è possibile, allo stato attuale della normativa, operare una equiparazione della posizione del consumatore con la figura più generale del "contraente debole": difatta, infatti, nella definizione di cui all'art. 3, lett. a), cod. cons. ogni riferimento all'iniziale disequilibrio tra la forza contrattuale delle parti. Prosegue la Corte che una simile estensione non risponderebbe neppure alla *ratio* della disciplina consumeristica di protezione contro le clausole abusive (direttiva 93/13/CEE), la quale non avrebbe la finalità di «perseguire astratti principi egualitari o redistribuire ricchezze», quanto piuttosto quella di evitare distorsioni della concorrenza nel mercato interno derivanti da legislazioni nazionali tra di loro eterogenee.

Con riguardo alle norme concretamente prese in considerazione dalla pronuncia (gli artt. 3 e 33 cod. cons.), non pare offrire, da sola, all'interprete un margine di manovra sufficientemente ampio da consentirgli di equiparare la posizione del consumatore a quella del contraente (professionista) debole, in assenza di impulsi legislativi o provenienti dall'ordinamento dell'Unione europea (sul punto cfr. le riflessioni di F. Molli, *Consumatore, professionista e mercato*, in www.giustiziacivile.com, approfondimento del 12 aprile 2018).

Da ciò si deduce che nel caso in oggetto, l'attore non può sic et simpliciter, in assenza di elementi istruttori asseverativi considerarsi contraente debole.

D'altro canto sembra essere assorbente la verifica della documentazione in atti da cui si evince che [redacted] fosse al corrente di tutte le clausole contrattuali che costituivano il corpus del contratto di finanziamento. Ed ancora, la comunicazione della convenuta Banca – all'atto della ricezione della volontà dell'esponente di recedere anticipatamente dal negozio sottoscritto – è chiara e non discutibile, lì dove specifica che in tanto si darà corso all'invocata richiesta in quanto si sia in regola anche con l'ultimo pagamento del 21/02/2016 che si realizza con la medesima modalità dell'addebito in conto.

Nel sottoscrivere le clausole del contratto di finanziamento, l'esponente [redacted] ha esplicitamente accettato anche la previsione di cui all'art. 8 di detto contratto.

Sulla scorta delle osservazioni appena illustrate si deve concludere che le doglianze dell'attore non possono essere accolte.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Caserta definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [REDACTED]

1. Rigetta la domanda
 2. Compensa le spese tra le parti
- Così deciso in Caserta il 14/11/19

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CASERTA
10 FEB 2020
Depositato in Cancelleria
Il Cancelliere

IL CANCELLIERE
rag. Pietro Fiorentino

Il Giudice di Pace
Avv. Maria De Sapia

